



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un cliente
professionista/imprenditore [Estensore]

Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi..... Membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato.

nella seduta del 10.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La società ricorrente riferisce che l'8 novembre 2001 ha stipulato con l'intermediario un finanziamento agrario agevolato, al tasso d'interesse del 5,9% annuo fisso, con rate semestrali di 8.149,25 euro e contributi in conto interessi della Regione Lazio, ai sensi della L. R. n° 53/1976 (cfr. artt. 2/a e 2/b del contratto, in atti).

Ai sensi dell'art. 2/a del contratto, in particolare, "le quote di contributo riconosciute dalla Regione Lazio per il presente finanziamento spettano



all'impresa ed alla stessa verranno riconosciute dalla Banca se, quando e nella misura in cui verranno corrisposte dal predetto Ente agevolante”.

In data 28 aprile 2009 la Regione Lazio ha erogato i contributi previsti dal contratto di finanziamento agrario agevolato in questione, per un importo di 23.906,54 euro, ma la banca ha omesso di corrispondere i contributi all'impresa.

Solo grazie all'intervento del proprio difensore, con formale diffida del 31 luglio 2009, e dopo i successivi accordi intervenuti per le vie brevi, l'11 dicembre 2009 la banca ha versato la somma di 23.906,54 euro alla società ricorrente.

La ricorrente, quindi, ritiene di avere diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ritardato pagamento della somma in questione e segnatamente degli interessi maturati medio tempore sulla sorte capitale dal 28 aprile 2009 (data in cui la banca avrebbe dovuto versare le somme riconosciute dalla Regione Lazio) all'11 dicembre 2009 (data dell'effettivo versamento),

Tali interessi, calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231/02 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), ammonterebbero ad 1.257,55 euro (interessi moratori calcolati su 23.906,54 euro).

L'impresa, inoltre, avrebbe diritto al rimborso delle spese legali, che vengono quantificate in 2.524,39 euro come da preavviso di notula del legale allegato al ricorso.

Con diffida del 16 dicembre 2009, dunque, la ricorrente invitava la banca al versamento di quanto dovuto per le suindicate causali, ma l'intermediario riconosceva in un primo tempo alla ricorrente, a titolo di interessi, soltanto 90 euro per il periodo intercorrente dal 26 aprile al 30 giugno 2009, mentre nulla ha corrisposto a titolo di rimborso per le spese legali, sebbene l'intervento di un legale si sia rivelato decisivo per “sbloccare”, quantomeno, il versamento dei contributi regionali e di parte degli interessi.



Tutto ciò premesso, la società cooperativa ricorrente chiede che l'Arbitro Bancario Finanziario dichiari la banca tenuta al pagamento in suo favore della somma di € 1.167,18 (€ 1.257,00 - € 90,37 già versati dalla Banca) a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n° 231/2002, nonché della somma di complessivi € 2.321,30 a titolo di rimborso per le spese legali, dei quali € 2.071,30 per la fase pregressa ed € 250,00 per il presente ricorso.

Nelle proprie controdeduzioni, la banca rileva che all'epoca dei fatti non fu possibile riconoscere immediatamente il predetto importo alla società cooperativa poiché quest'ultima aveva estinto, nel frattempo, il proprio rapporto di conto corrente, senza lasciare alcuna indicazione alla banca circa le modalità da seguire in caso di riconoscimento degli eventuali contributi da parte della Regione Lazio.

Inoltre, la banca, atteso che non ha rinvenuto traccia tra i propri atti della lettera di diffida del 31/07/2009 inviata dalla ricorrente (di cui, pertanto, dichiara di ignorare il contenuto), fa presente che solo nel mese di novembre 2009 è stata in grado di mettersi in contatto con la ricorrente medesima, riuscendo ad ottenere il 4/12/2009 le coordinate bancarie sulle quali, infine, sono stati riconosciuti i contributi liquidati dalla Regione Lazio.

Ciò chiarito, pur ritenendo che in mancanza di dolo o mala fede il diritto agli interessi decorra solo dal giorno della domanda (4/12/2009) e che, pertanto, nulla sia dovuto oltre a quanto già corrisposto, la banca sottolinea che, avuto riguardo alle modalità con cui sono maturati gli eventi, ha in ogni caso deciso di riconoscere alla ricorrente l'ulteriore importo di euro 357,63 a titolo di interessi calcolati al tasso legale vigente, con la seguente formula: "Importo contributi regionali x tasso legale vigente nell'anno 2009 x giorni effettivi dal 28 aprile all'11 dicembre 2009 compresi / divisore fisso = interessi - importo già riconosciuto il 29 gennaio 2010", quindi "Euro 23.906,54 x 3 x 228 : 36500 = Euro 448,00— Euro 90,37 = Euro 357,63".



A margine, la banca aggiunge che il riferimento della ricorrente al D. Lgs. n° 231/2002 sarebbe inconferente rispetto alla problematica che ci occupa, atteso che la norma invocata dalla cliente riguarderebbe altra fattispecie.

Inoltre, la banca osserva che nei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ivi compreso il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, non è richiesto — pur essendone prevista la possibilità per il cliente ricorrente — il patrocinio di un legale, le cui spese, di conseguenza, restano in capo al cliente, che, in analogia a quanto avviene normalmente, avrebbe ottenuto la stessa identica attenzione anche se avesse segnalato l'occorso direttamente.

Per tutto quanto sopra, l'intermediario resistente chiede, in conclusione, che l'ABF voglia respingere il ricorso ovvero, in subordine, dichiarare cessata la materia dei contendere, anche in considerazione del complessivo importo di Euro 448,00 (Euro 90,37 + Euro 357,63) riconosciuto alla ricorrente per interessi legali, somma alla quale ha aggiunto, altresì, l'ulteriore importo di Euro 20,00 quale rimborso del contributo versato all'atto della proposizione del ricorso.

Diritto

Il notevole ritardo con il quale la banca ha accreditato la somma in favore della ricorrente non appare scusabile ed, in quanto tale, è certamente fonte di un danno risarcibile per il cliente, che nella specie si è visto riconoscere l'importo a lui spettante con oltre sette mesi di ritardo.

Ciò premesso, risulta agli atti che la banca ha già provveduto a versare alla società ricorrente l'importo di euro 448, pari agli interessi legali per il periodo che va dal 28 aprile alla data di effettivo pagamento delle somme (11 dicembre 2009). Risulta inoltre che la banca ha rimborsato al cliente anche la somma di euro 20,00 per la presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (d. lgs. n. 231/2002) non sembra invece applicabile al caso di specie, in quanto relativa ai pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”.

Pertanto, sotto il profilo del mancato godimento del denaro, deve ritenersi che il danno è stato già adeguatamente risarcito dall’intermediario.

Tuttavia, la ricorrente lamenta anche un’altra voce di danno, rappresentata dalle spese legali sostenute per l’assistenza di un avvocato e documentate in atti, che nella specie non è stata soddisfatta. Per questa voce di danno, da ritenersi del pari risarcibile in quanto direttamente correlata al comportamento negligente della resistente, il Collegio ritiene che, in considerazione dell’attività svolta dal legale, possa considerarsi adeguata una liquidazione forfettaria di 1.000,00 euro.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE